



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PERUGIA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento del Signor:

☐	<u>MIRIANO</u>	<u>NICOLA</u>	<u>Presidente</u>
☐	<u>FEDERICI</u>	<u>FEDERICO</u>	<u>Relatore</u>
☐	<u>VERGARI</u>	<u>GIULIANO</u>	<u>Giudice</u>
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1707/11
depositato il 15/11/2011

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 08/IT/013985/000/P002 REGISTRO
2008
TERRENI
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PERUGIA

proposto dal ricorrente:

SPA

VIA

ROMA RM

difeso da:

APOLLONI DAVID GIUSEPPE

VIA XIV SETTEMBRE,71 06122 PERUGIA PG

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 08/IT/013985/000/P002
IMP.IPOTECARIA 2008

contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PERUGIA

proposto dal ricorrente:

SPA

VIA

ROMA RM

difeso da:

APOLLONI DAVID GIUSEPPE

VIA XIV SETTEMBRE,71 06122 PERUGIA PG

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1707/11

UDIENZA DEL

17/02/2012

ore 08:30

SENTENZA

N°

127/8/12

PRONUNCIATA IL:

17/2/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/3/12

Il Segretario





(segue)

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 08/IT/013985/000/P002
IMP.CATASTALE 2008
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PERUGIA

proposto dal ricorrente:

SPA
VIA

ROMA RM

difeso da:

APOLLONI DAVID GIUSEPPE
VIA XIV SETTEMBRE,71 06122 PERUGIA PG

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1707/11

UDIENZA DEL

17/02/2012

ore 08:30

RGR 1707/11

Il ricorso è proposto contro avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni per imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative ad un atto di compravendita di terreno.

La ricorrente spa afferma di aver partecipato alla stipula del contratto, intervenendo in nome e per conto del "Demanio dello Stato - Ramo " c.f.80207790587, come risulta anche nella nota di trascrizione del 11/08/2008 Agenzia del Territorio di Terni reg. gen n. 9733 reg. part. 6172 pres. n.23 del 11/08/2008 (il c.f. è); pertanto, ha autoliquidato le imposte con l'applicazione del trattamento tributario previsto per i trasferimenti a favore dello Stato (DPR 131/86 e D.Lgs 347/90), quindi imposta fissa di registro ed esenzione da imposte ipotecaria e catastale.

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ritiene trattarsi di cessione volontaria di terreno effettuata nell'ambito di un procedimento espropriativo a favore dell' soggetto distinto dallo Stato, con propria autonomia patrimoniale, gestionale e contabile.

Afferma che l' non è intervenuta nell'atto come semplice rappresentante del Demanio, ma nell'esercizio dei poteri e dei compiti attribuiti alla stessa azienda; conseguentemente, non è applicabile il regime fiscale agevolato previsto a favore dello Stato di cui all'art. 57 c.8 DPR 131/86 e art. 1 e 10 D.Lgs 347/90.

La Commissione rileva che l' è intervenuto nella fase di stipula dell'atto di compravendita unicamente per "acquistare a beneficio del Demanio dello Stato"; quindi, acquirente è certamente lo Stato cui spettano i benefici precedentemente citati ed applicati in sede di autoliquidazione. Dimostrazione evidente in tal senso è riscontrabile nell'atto di compravendita, nella nota di trascrizione (codice fiscale acquirente corrispondente a Demanio Stato - Ramo

In considerazione della particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Perugia 17/02/2012



Relatore

Presidente